



**REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE CHE DETTA NORME DI
APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N.479/08 DEL CONSIGLIO PER
QUANTO RIGUARDA LE**


**DENOMINAZIONI DI ORIGINE ED INDICAZIONI
GEOGRAFICHE, TERMINI TRADIZIONALI E**

**ETICHETTATURA DI ALCUNI PRODOTTI DEL SETTORE
VITIVINICOLO**

9 APRILE 2009



IL NUOVO REGOLAMENTO DETTA NORME DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 479/08 (OCM VINO)







LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI VINI



LA CLASSIFICAZIONE PRECEDENTE





DOP IGP e MENZIONI TRADIZIONALI



Campo di applicazione

Art. 33 del Reg. (CE) n. 479/08:

- Vino
- Vino liquoroso
- Vino spumante
- Vino spumante di qualità
- Vino spumante di qualità del tipo aromatico
- Vino frizzante
- Vino frizzante gassificato
- Mosto di uve parzialmente fermentato
- Vino ottenuto da uve appassite
- Vino di uve stramature



LE DO E IG DEVONO ESSERE CONFORMI ALL'ART. 34 DEL REG. (CE) N. 479/08:

DENOMINAZIONE DI ORIGINE

il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto conforme ai seguenti requisiti (e taluni nomi usati tradizionalmente):

- la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani
- **le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente** da tale zona geografica
- la sua produzione avviene in detta zona geografica
- è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*.



INDICAZIONE GEOGRAFICA

l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese che serve a designare un prodotto conforme ai seguenti requisiti:

- possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica
- **le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica**
- la sua produzione avviene in detta zona geografica
- è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*



- Art. 38 (6) Reg. (CE) n.479/08:

GLI STATI MEMBRI ADOTTANO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E
AMMINISTRATIVE PER LA **PROCEDURA NAZIONALE PRELIMINARE** AL
CONFERIMENTO DELLA PROTEZIONE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE,

ENTRO IL 1 AGOSTO 2009



REGOLAMENTO APPLICATIVO

CAPITOLO I
“Disposizioni introduttive”

CAPITOLO II
“Protezione delle
Denominazioni
di Origine
e Indicazioni Geografiche”

SEZIONE 1
Domande di protezione



DOMANDA DI PROTEZIONE

- Stesse modalità di registrazione anche per i prodotti dei Paesi Terzi
- Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
 - a) il nome di cui è chiesta la protezione;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - c) **un disciplinare di produzione**;
 - d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione

Art.35 Reg. CE n.479/08; Art. 3 del Reg di applicazione – Allegati I e II



CONTENUTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE (Art. 35 del Reg. (CE) n. 479/08)

- a) il nome di cui è chiesta la protezione
 - b) una descrizione del vino (dei vini)
 - c) Le eventuali pratiche enologiche specifiche
 - d) la delimitazione della relativa zona geografica (*art. 6*)
 - e) le rese massime per ettaro
 - f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i)
 - g) Elementi che evidenziano il legame tra il prodotto e il territorio
 - h) le condizioni particolari applicabili dalle Organizzazioni.
 - i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare e le relative attribuzioni
- Eventuale imbottigliamento nella zona di produzione (*art. 8*)



Art. 6 **PRODUZIONE IN ZONA**

- Il termine “**produzione**” comprende tutte le operazioni del processo produttivo, dalla raccolta alla vinificazione, ad eccezione dei processi relativi alla post-produzione

- **Deroga** per le **DOP e per le IGP** per la produzione nelle immediate vicinanze di detta area (stessa unità amministrativa o vicina)

- **Deroga** per la produzione fuori zona per **vini IG** fino al **31/12/2012**

- **Deroga** per la produzione fuori zona **vini Spumanti e frizzanti a DO** qualora la pratica era in uso prima del 1 marzo 1986 .



CAPITOLO II
“Protezione delle
Denominazioni
di Origine
e Indicazioni Geografiche”

SEZIONE 2
Procedura di esame della Commissione

SEZIONE 3
Procedura di opposizione

SEZIONE 4
Protezione

SEZIONE 5
Emendamenti e cancellazioni

SEZIONE 6
Procedura di obiezione

SEZIONE 7
Conversione a IG



▪ TUTTE LE DOC, DOCG E IGT PROTETTE AI SENSI DEL REG. (CE) N.1493/99 ENTRERANNO AUTOMATICAMENTE NEL REGISTRO COMUNITARIO

▪ Art. 19 (3) LA PROTEZIONE DI UNA DO COSTITUITA DA UN TERMINE GEOGRAFICO E DA UNA MENZIONE TRADIZIONALE O VARIETA' DI VITE, E' APPLICATA SIA **GLOBALMENTE ALL'INTERA DENOMINAZIONE** SIA **SINGOLARMENTE AI TERMINI CHE COMPONGONO LA DENOMINAZIONE STESSA** PURCHE' I TERMINI SIANO ESCLUSIVI E DISTINTIVI (in conformità dell'art 34 par 2 del Reg. (CE) n. 479/2008).



MENZIONI TRADIZIONALI esclusivamente unicamente e storicamente connesse al relativo elemento geografico e che costituiscono insieme a tale elemento le **DENOMINAZIONI DI ORIGINE** seguenti:

MENZIONI TRADIZIONALI	DENOMINAZIONE DI ORIGINE
Barco Reale	DOC Barco Reale di Carmignano
Brunello	DOCG Brunello di Montalcino
Cacc' e mitte	DOC Cacc' e mitte di Lucera
Cagnina	DOC Cagnina di Romagna
Est! Est!! Est!!!	DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
Falerno	DOC Falerno di Massico
Falerio	DOC Falerio dei Colli Ascolani
Morellino	DOCG Morellino di Scansano
Pagadebit	DOC Pagadebit di Romagna
Sforzato, Sfursàt	DOCG "Sforzato di Valtellina" o "Sfursàt di Valtellina"
Vino Nobile	DOCG Vino Nobile di Montepulciano



DENOMINAZIONI COMPOSTE DA VITIGNI ESCLUSIVI, autoctoni strettamente ed univocamente connessi al relativo elemento geografico:

NOME VITIGNI AUTOCTONI	DENOMINAZIONE DI ORIGINE
Albana	DOCG Albana di Romagna
Bianchello	DOC Bianchello del Metauro
Cannonau	Cannonau di Sardegna
Erbaluce	Erbaluce di Caluso o Caluso
Girò	Girò di Cagliari
Nasco	Nasco di Cagliari
Nuragus	Nuragus di Cagliari
Ormeasco	Ormeasco di Pornassio o Pornassio
Pelaverga	Verduno Pelaverga o Verduno
Ruchè	Ruchè di Castagnole Monferrato
Sagrantino	Montefalco Sagrantino o Sagrantino di Montefalco

Chi fa i controlli

- IL Reg. (CE) n. 479/08 (artt. 47 e 48)
 - Autorità Competenti incaricate dei controlli (art 4 del Reg.(CE) n. 882/2004
 - o
 - Organismi di controllo (art 2 punto 5 del Reg. (CE n. 882/2004)

CONTROLLI

- **Dichiarazione alle Autorità competenti di tutti gli operatori coinvolti nella produzione o nel confezionamento;**
- **Verifica annuale prevede :**
 - test organolettico e analitico per DO
 - test analitico o analitico+organolettico IG
 - verifica del rispetto del disciplinare (controllo del prodotto e degli operatori)

tramite :

- controlli casuali basati sull'analisi del rischio o
 - a campione o
 - sistematici
-
- I prodotti che non superano il controllo non possono utilizzare il nome delle DO o IG (la Dichiarazione fa salvo l'attuale sistema di declassamento utilizzato in Italia)
 - Il costo dei controlli è a carico dei produttori



CAPITOLO III
“Menzioni tradizionali”

SEZIONE 1
Domande

SEZIONE 2
Procedura di esame

SEZIONE 3
Procedura di opposizione

SEZIONE 4
Protezione

SEZIONE 5
Procedura di cancellazione

SEZIONE 6
Menzioni tradizionali protette esistenti

Le menzioni tradizionali italiane sono state riprese totalmente

MENZIONI TRADIZIONALI

- **Tutte le menzioni tradizionali dell'allegato II del Reg. (CE) n. 753/2002 sono riprese nell'allegato (allegato XII)**
- **L'inclusione delle menzioni tradizionali specifiche, di cui all'art 54 par 1 lett. a) del Reg. (CE) n. 479/08, nella parte A dell'allegato XII permette di mantenere inalterato l'attuale sistema di classificazione italiano.**
- **È ammessa l'omonimia con una DO per termini protetti entro il primo agosto 2009**

Per ottenere la protezione il termine

- **Deve essere conforme a quanto previsto agli articoli 54 (1) (a) e 54 (1) (b) del Reg. (CE) n. 479/2008**
- **Essere un nome tradizionalmente utilizzato in commercio su gran parte del territorio comunitario o di un paese terzo o
Un nome reputato utilizzato in commercio almeno in uno stato membro o paese terzo**
- **Non deve essere generico**
- **Essere definito e regolamentato nella legislazione dello S.M. o del P.T.**
- **Essere soggetto a condizioni di utilizzo (legislazione)**
- **Uso tradizionale di almeno 5 anni (per stessa lingua)**
- **Uso tradizionale di almeno 15 anni (per lingua diversa)**

ETICHETTATURA

- Art. 58 del Reg. (CE) n. 479/08

Si applicano le regole orizzontali qualora non altrimenti disposto dal citato regolamento (Direttive etichettatura, marche e diciture)

Le disposizioni specifiche al settore del vino sono contenute negli articoli 59,60 e 61



CAPITOLO IV
“Etichettatura”

Indicazioni obbligatorie
Indicazioni facoltative



Indicazioni obbligatorie



- designazione della categoria del prodotto
- titolo alcolometrico effettivo
- Indicazione provenienza (limitazione dell'uso del « community wine » alle miscele di vini ottenuti in Paesi diversi e ai vini ottenuti in un Paese da uve raccolte in un altro Paese. Esclusione del termine « community wine » per i vini varietali.
- Indicazione imbottigliatore (produttore o venditore per spumanti)
- Importatore
- Tenore di zucchero (per i vini spumanti)
- regole specifiche spumanti e frizzanti gassificati (aggiunta di CO₂ e Sekt)
- Indicazione solfiti

Indicazioni obbligatorie per DO e IG

In aggiunta alle precedenti è obbligatorio:

- **Espressione DOP e IGP che può essere omessa quando:**
 - **sull'etichetta figura la menzione tradizionale specifica (DOC, DOCG, IGT)**
 - **sull'etichetta è riportato il nome delle denominazioni di cui all'art 59 (Asti, Marsala, Franciacorta).**



CAPITOLO IV

“Etichettatura”

SEZIONE 2

Indicazioni facoltative

SEZIONE 3

Regole per alcune forme di bottiglia e di chiusura,
provvedimenti aggiuntivi degli SM produttori

INDICAZIONI FACOLTATIVE

- Annata
- Nome della varietà di vite
- Pittogramma (indicazione allergeni)
- Indicazione contenuto di zucchero
- Indicazione simbolo comunitario (stesso simbolo di cui al Reg (CE) n. 1896/2006).
- Termini che si riferiscono a certi metodi di produzione
- Termine “rosé tradizionale” o “rosé da taglio”
- Nome di un'area geografica più grande o più piccola dell'area geografica delimitata (condizione : 85% delle uve proviene da detta zona ad eccezione dei marchi utilizzati prima del 11 maggio 2002) richiesta italiana accolta rispetto all'esclusione dell'indicazione di un riferimento geografico anche per i vini senza DO e IG.
- condizioni di utilizzo di determinati tipi di bottiglie
- Per DO e IG : norme relative a annata, varietà, contenuto in zucchero, simbolo, metodo di produzione, zona geografica possono essere rese obbligatorie, proibite o limitate dagli S.M.
- *Art.57* –Esclusione per i vini varietali di indicare nel marchio termini di riferimento all'azienda (“Castello”, “Abbazia”, ecc)



DO e IG indicazione vitigni

- Art 42 (3) del Reg. (CE) n. 479/2008 : il nome di una varietà di vite se contiene o è costituito da una DO o IG non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli.
- Art 62 (par 3) : in deroga a quanto sopra possibilità di utilizzo dei vitigni di all'allegato XV parte A . (autorizzati prima del 11 maggio 2002)
- Art 62(par 4) : possibilità di utilizzare solo per i vini DO e IG i vitigni di cui all'allegato XV parte B che contengono parzialmente una DO o IG e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della stessa. (senza riferimento temporale)

VINI VARIETALI

- Possibilità d'indicare la varietà in etichetta ad eccezione:
 - Varietà di viti costituenti una DO
 - Varietà di viti e sinonimi di cui all'allegato XV parte A e B del Regolamento
 - Art 60 (2) del Reg. (CE) n. 479/08 **elenchi nazionali** di varietà da escludere :
 - Varietà di vite che sono parte integrante di una DOP o una IGP (non comprese nei punti precedenti)
 - **Varietà con superficie esigue**
 - Possibilità di differenziare le liste da escludere per spumanti e vini tranquilli

VINI VARIETALI

- **Possibilità d'indicare :**

“vini varietali” seguito dal nome del Paese e dalla varietà di vite

Condizioni da rispettare:

- **Obbligo di registrazione dei nomi delle varietà di vite ed i loro sinonimi - art. 24 (2) Reg. (CE) n.479/08**
- **Per i Paesi esonerati dall'obbligo di registrazione, le varietà di vite ed i loro sinonimi saranno incluse in apposite liste internazionali dell'OIV**
- **85% delle uve utilizzate è rappresentata dalla varietà indicata in etichetta (indicazione di una varietà) 100% delle varietà indicate (con due o più varietà)**
- **Per vini spumanti possibilità d'indicare solo “Pinot” al posto di Pinot noir, Pinot blanc, Pinot meunier**
- **Obbligo di Certificazione (da Autorità competente o da Organismo di controllo) che assicuri le evidenze amministrative della veridicità delle indicazioni (correlazione tra schedario e dichiarazioni)**
- **Facoltà per gli Stati Membri di rendere obbligatorio test analitico e/o organolettico**



CAPITOLO V
**“Disposizioni generali,
transitorie
e finali”**

Artt.71-75

Il Regolamento si applicherà dal 1 Agosto 2009

- **Etichettatura temporanea per le DO e IG che hanno terminato la procedura nazionale Tutte de DO o IG protette entro il 1 agosto 2009 sono automaticamente inserite nel registro.**
- **Le domande di modifica o di nuovo riconoscimento presentate entro il 1 agosto 2009 seguono la procedura di cui all'art 51 del Reg. (CE) n. 479/2008 a condizione che, terminata la procedura nazionale, la decisione d'approvazione ed il disciplinare di produzione, siano comunicati alla Commissione, entro il 31 dicembre 2011**
- **I vini immessi in commercio od etichettati prima del 31 dicembre 2010, in conformità alle disposizioni in vigore prima del 1 agosto 2009, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.**